



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

Registro Generale n. 49

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 49 DEL 23-03-2017

**Oggetto: RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE RELATIVO
ALL'ORDINANZA N. 108 DEL 11/11/2016 AVENTE AD OGGETTO
"SGOMBERO, DIVIETO DI ACCESSO E DI UTILIZZO EDIFICIO SITO
IN VIA SAVINI N. 19".**

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

Premesso

- che il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.) e in particolare gli artt. 50 e 54, relativamente alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";

Visto il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 come convertito dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Visto il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici in premessa, in data 07/11/2016 si è svolto un sopralluogo da parte di personale tecnico comunale presso l'edificio ad uso abitativo sito in Via Savini n. 19 individuato catastalmente al foglio 2, part. 166 sub 2 e 3, come individuato a mezzo campitura diagonale all'ALLEGATO 1 della presente ordinanza, il quale ne costituisce parte integrante (di seguito edificio di che trattasi);

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 108 del 11/11/2016, che qui si intende integralmente riportata, con la quale veniva ordinato lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio di che trattasi;

Dato atto che, a seguito degli eventi sismici in premessa, in data 18/11/2016 si è svolto un ulteriore sopralluogo per valutare l'agibilità dell'edificio secondo la procedura FAST da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio di che trattasi;

Preso atto che dal suddetto sopralluogo è stato accertato che le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dell'edificio di che trattasi non sono considerabili basse e che pertanto lo stesso è NON UTILIZZABILE;

Vista la richiesta presentata dal Signor Sardella Valentino per sé e per conto della moglie Cavalieri Pierina comproprietaria, pervenuta al nostro Prot. n. 729 del 27/01/2017, con la quale si segnalava l'errata identificazione catastale del fabbricato oggetto di ordinanza e scheda fast e, perciò, si chiedeva di redigere una nuova ordinanza identificando correttamente l'immobile al foglio 2, part. 166;

Verificato che sia l'ordinanza sia la scheda fast, per mero errore materiale, identificavano non correttamente l'edificio oggetto di sopralluogo e, pertanto, si riteneva necessario disporre un ulteriore sopralluogo;

Dato atto che, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 18/01/2017 e della richiesta Prot. n. 729/2017, in data 16/03/2017 si è svolto un ulteriore sopralluogo per valutare l'agibilità dell'edificio secondo la procedura FAST da parte di personale tecnico del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale presso l'edificio di che trattasi;

Preso atto che dai suddetti sopralluoghi è stato accertato che le condizioni di rischio derivanti dallo stato di danneggiamento dell'edificio (catastalmente identificato al foglio 2, particella 166) non sono considerabili basse e che pertanto lo stesso è NON UTILIZZABILE;

Dato atto che dagli atti catastali l'edificio di che trattasi risulta essere:

Individuato catastalmente	Intestato a
Foglio: 2 Particella: 166 Sub: 2-3	CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA con sede in Roma CAVALIERI Pierina nata a CORRIDONIA il 19/01/1932 SARDELLA Valentino nato a PETRIOLO il 17/01/1926

Dato atto che l'immobile oggetto dell'ordinanza n. 108 dell'11/11/2016 era quello identificato al foglio 2 particella 166 sub 2-3 e non quello che per mero errore materiale era indicato nella suddetta ordinanza;

A rettifica del sopra descritto errore materiale, confermando la validità degli effetti dell'ordinanza n. 108 dell'11/11/2016 sull'immobile identificato al foglio 2 particella 166

sub 2-3 e non su quello che per mero errore materiale era stato indicato in detta ordinanza

DICHIARA

sulla base dell'esito della scheda FAST, NON UTILIZZABILE l'edificio di che trattasi, cioè quello identificato al foglio 2 particella 166 sub 2 e 3, come individuato nell'allegato 1;

Pertanto, al fine di tutelare e salvaguardare la sicurezza e la privata incolumità degli occupanti

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate, dalla data odierna e fino a revoca della presente Ordinanza:

- lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio di che trattasi nonché dell'area di pertinenza dello stesso per una fascia perimetrale di ampiezza pari alla sua altezza massima ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo, lo occupi, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale autorizzato ai sensi di legge o per le persone espressamente autorizzate dal Sindaco;
- la chiusura delle valvole principali degli impianti di acqua e gas metano dell'edificio di che trattasi, se presenti, ai proprietari/titolari di diritti reali e a chi, a qualunque titolo, lo occupi;
- che il proprietario, o chiunque, a qualsiasi titolo, ne abbia la disponibilità, proceda ad adottare provvedimenti finalizzati ad impedirne l'accesso a chiunque;

DISPONE

Per gli uffici, ognuno per la propria competenza,

- che copia della presente ordinanza sia notificata a norma di legge ai proprietari/titolari di diritti reali dell'edificio di che trattasi e a chi, a qualunque titolo, lo occupi;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;
- di delimitare mediante nastri e transenne le aree accessibili al pubblico prospicienti l'edificio di che trattasi;
- che la presente ordinanza venga affissa sulle porte di ingresso dell'edificio di che trattasi unitamente ad un cartello con l'indicazione di pericolo e di divieto di accesso;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Questura di Macerata;
 - Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
 - Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato (energia elettrica, gas metano, acqua, ecc.);

INCARICA

- l'Ufficio Segreteria di pubblicare e di trasmettere la presente Ordinanza agli uffici comunali per quanto di competenza nonché agli Enti e ai Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato;

- l'Ufficio di Polizia Municipale di notificare agli interessati ed eseguire la presente Ordinanza, anche mediante la consultazione e le risultanze degli atti anagrafici dei residenti;
- l'Ufficio Servizi Demografici - Anagrafe - Stato Civile di accertare quali sono i nuclei familiari che agli atti risultano risiedere nell'edificio di che trattasi;
- l'Ufficio Sisma – Area Lavori Pubblici di verificare se sussistono pericoli per la pubblica incolumità e, se del caso, individuare le misure provvisoriale contingibili e urgenti da adottare per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'Ufficio Servizi Sociali di fornire assistenza per una sistemazione alloggiativa alternativa a chi ne faccia richiesta;

INDIVIDUA

quale responsabile del procedimento l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art. 650 del Codice Penale;
- che eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;
- che l'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per fornire assistenza per la sistemazione alloggiativa alternativa;
- che tutta la documentazione inerente la presente Ordinanza è reperibile presso l'ufficio segreteria contattabile al n. 0733/550601;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010 (60 gg);
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 (120 gg);
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.


 IL SINDACO
 ING. DOMENICO LUCIANI